



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice UNTERBERGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022**

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

ONOREVOLI SENATORI. - Con una sentenza che possiamo definire « storica » (n. 131 del 2022), la Corte costituzionale si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano, nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume automaticamente il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono soltanto il cognome di uno dei due. L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Secondo la Corte, l'automatica attribuzione del solo cognome paterno « si traduce nell'invisibilità della madre » ed è il segno di una disuguaglianza tra i genitori. Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi stabilito. In caso di contrasto, si rende necessario l'intervento del giudice, fintantoché - ha precisato la Corte - il legislatore non decida di prevedere, eventualmente, altri criteri.

Il presente disegno di legge nasce quindi dall'esigenza, da un lato, di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare e, dall'altro, di adeguare l'ordinamento italiano al recente pro-

nunciamento della Corte costituzionale in ordine alla disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli.

È ormai evidente, peraltro, la necessità di adeguarsi anche ai numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali: ricordiamo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 (*Cusan e Fazio c. Italia*), che aveva già dato un forte impulso per l'avvio della riforma del cognome dei figli nella XVII e nella XVIII legislatura. La Corte di Strasburgo, nel caso di specie, ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso e, pertanto, palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza tra uomo e donna, rispetto al quale l'Italia - nella sentenza che aveva negato ad una coppia tale diritto - aveva commesso una violazione. La Corte ha stabilito, infatti, che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre e ha condannato, pertanto, l'Italia per violazione dell'articolo 14 della Convenzione sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere, in combinato disposto con l'articolo 8, concernente il rispetto della vita familiare. In conclusione - ha sentenziato la Corte - il nostro Paese avrebbe dovuto « adottare riforme » legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata. Eppure, la Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) non è l'unica fonte di livello sovranazionale, i cui principi impongono all'Italia un adeguamento normativo in tal senso.

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna - adottata a New York il 18 dicem-

bre 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 14 marzo 1985, n. 132 – impegna gli Stati aderenti « a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari » e, in particolare, ad assicurare « in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, inclusa la scelta del cognome » (articolo 16, comma 1, lettera g)). Il Consiglio d'Europa, a sua volta, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, aveva già affermato l'incompatibilità tra il mantenimento di disposizioni discriminatorie fra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia e il principio di eguaglianza promosso dal Consiglio stesso. In particolare, raccomandava agli Stati membri la realizzazione della piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli, eliminando altresì qualunque discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome ai figli nati all'interno e fuori del matrimonio. Sotto tale profilo, può essere utile rivolgere brevemente lo sguardo ad altri Paesi europei. In Spagna, ad esempio, dove vige la regola del doppio cognome – composto dal cognome paterno e da quello materno – i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, egualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno e quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e in Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.

La questione relativa all'attribuzione del cognome è stata oggetto, altresì, di un am-

pio dibattito nella giurisprudenza nazionale. In particolare, per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, vale la pena di richiamare la recente sentenza n. 286 dell'8 novembre 2016, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo-brasiliana, arrivando a dichiarare l'illegittimità della norma (desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto n. 1238 del 1939, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) che non consente ai genitori, i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire anche il cognome materno. La Consulta ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che una tale preclusione – oltre a pregiudicare il diritto all'identità personale del minore – costituisca una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trovava in alcun modo giustificazione nelle finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Per tali motivi – nel rilevare altresì come, a distanza di molti anni dalla sua ultima pronuncia su un caso simile (sentenza n. 61 del 2006, in cui la Consulta, pur rilevando l'illegittimità della disciplina impugnata, ha ritenuto di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sollevata), non fosse stato ancora introdotto un « criterio più rispettoso dell'autonomia dei coniugi » – la Corte costituzionale è giunta a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme del codice civile richiamate, nella parte in cui impongono, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, « l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo ».

Il presente disegno di legge, già presentato nel corso della XVIII legislatura seppure con qualche lieve modifica, riprende quello approvato in testo unificato nella XVII legislatura dall'Aula della Camera il

24 settembre 2014 e il cui esame in 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato è giunto a conclusione il 13 dicembre 2017, dopo un lungo periodo di stallo e immediatamente prima dello scioglimento (anticipato) delle Camere. Nel corso della XVIII legislatura, era stato nuovamente avviato l'*iter* relativo all'esame dei disegni di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli. Tuttavia, la mancanza di accordo tra i principali gruppi politici ha comportato un'interruzione dei lavori. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha poi definitivamente consentito il loro prosieguo.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-*bis* (rubricato «Cognome dei coniugi»), il quale prevede che i coniugi, all'atto di matrimonio, possano scegliere un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro coniuge e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio.

L'articolo 2 aggiunge al codice civile l'articolo 143-*quater* (rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio»), il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, i genitori coniugati possano attribuirgli: o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori. Al fine di evitare che, nella stessa famiglia, vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmet-

terne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* (di cui all'articolo 1) ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottivi. In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio», prevedendo una diversa disciplina in ragione del momento in cui avviene il riconoscimento del figlio. Pertanto, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la medesima disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile per il figlio di genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest'ultimo. Laddove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente – come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale – il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso. Estendendo la disciplina dell'articolo 143-*quater* del codice civile, l'articolo stabilisce, inoltre, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi debbano portare lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori si prevede, infine, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio adottato. In particolare, il comma 1 riformula l'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma, come regola generale, che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio co-

gnome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione è compiuta da coniugi, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato), ai sensi del nuovo articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, al figlio sono attribuiti entrambi i cognomi. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo), il nuovo articolo 27 fa riferimento allo stato di figlio degli adottanti, estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce, allo scopo, una procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenti-

cata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del presente disegno di legge - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del citato regolamento può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno di essi non sia più vivente) e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore del presente disegno di legge, stabilita nel giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifica alle norme in materia  
di cognomi dei coniugi)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis*. - (*Cognome dei coniugi*)  
- Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono scegliere, all'atto di matrimonio, un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro coniuge e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 143-quater del  
codice civile, in materia di cognome del  
figlio nato nel matrimonio)*

1. Dopo l'articolo 143-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-*quater*. - (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*) - In mancanza di una scelta, ai sensi dell'articolo 143-*bis*, i coniugi, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli il cognome

del padre o quello della madre ovvero il cognome di entrambi nell'ordine concordato.

I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, che comprova l'accordo di cui al comma precedente.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano gli stessi cognomi attribuiti al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio soltanto un cognome, a sua scelta ».

### Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)* - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica

quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma, del codice civile.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quinto comma, del codice civile ».

#### Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 299 del codice civile e dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)*

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - *(Cognome dell'adottato)* - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater* del codice civile, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater* del codice civile. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti entrambi i cognomi ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile ».

#### Art. 5.

*(Cognome del figlio maggiorenne)*

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito solo il cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può ag-

giungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione, resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

Art. 6.

*(Modifiche alle norme regolamentari  
in materia di stato civile)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi del-

l'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del codice civile. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

4. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani nati all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

#### Art. 9.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00